

I MERCATI ARABI DEL GOLFO: FOCUS E.A.U. – DUBAI
OPPORTUNITÀ DI MERCATO E STRUMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SPUNTI IN TEMA DI TAX PLANNING DOMESTICO IN FASE DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

DOTT. PIETRO FREDDO

VENEZIA, 27/2/2015

Il processo di internazionalizzazione.

- Le fasi/alternative di massima del processo di internazionalizzazione sono le seguenti:
 - ✓ effettuazione di operazioni di import/export e/o fornitura di servizi internazionali
 - ✓ costituzione all'estero di una sede fissa, quale un ufficio di rappresentanza, un deposito, un magazzino etc., non costituente una stabile organizzazione
 - ✓ **costituzione all'estero di una stabile organizzazione o di una società controllata di diritto locale**
 - ✓ trasferimento della sede all'estero (integrale o con mantenimento di una stabile organizzazione in Italia); operazioni di riorganizzazione societaria transnazionali
- Come si determina il carico fiscale complessivo Italia – estero, tenuto conto anche dell'eventuale rimpatrio degli utili conseguiti all'estero?
- Quali sono le criticità e gli adempimenti per la compliance alla normativa fiscale e contabile italiana?

Principali norme di riferimento nell'ambito dell'imposizione sui redditi.

- **Liste dei paradisi fiscali**: decreti ministeriali, in attesa dell'attuazione dell'art. 168-bis del TUIR
- **residenza fiscale delle persone giuridiche**: art. 73, co. 3 del TUIR e art. 4 del Modello di Convenzione OCSE, convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni
- presunzione di esterovestizione delle persone giuridiche: art. 73, co. 5-bis del TUIR
- **dividendi da paradisi fiscali**: art. 47 co. 4, 59 e 89 co. 3, del TUIR
- PEX sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni in paradisi fiscali: art. 68, co. 4, 58 e 87, co. 1, lett. c), e co. 5 del TUIR
- **costi da operazioni intercorse con paradisi fiscali**: art. 110, co. 10, 11, 12, 12-bis del TUIR
- **transfer pricing**: art. 110, co. 7 del TUIR
- consolidato fiscale mondiale: artt. 130 e ss. del TUIR

Principali norme di riferimento nell'ambito dell'imposizione sui redditi.

- **stabile organizzazione**: art. 162 e 110, co. 2, del TUIR, (IRAP), art. 14 del DPR 600/1973 (obblighi contabili), artt. 5 e 7 del Modello di Convenzione OCSE, convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni; in ambito IRAP art. 12 del D.Lgs 446/1997 e in ambito IVA art. 11 Reg. UE 282/2011
- credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero: art. 165 del TUIR
- trasferimento della sede all'estero (exit tax): art. 166 del TUIR
- **controlled foreign companies (CFC rule)**: art. 167 e 168 del TUIR
- operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell'UE: artt. 178 e ss. del TUIR

Liste dei paradisi fiscali.

- Black list (paradisi fiscali) e white list (paesi virtuosi)
- Le liste attualmente in vigore sono le seguenti:
 - ✓ imposizione degli interessi da obbligazioni e titoli simili: DM 4/9/1996 (white list) → **include gli Emirati Arabi Uniti**
 - ✓ trasferimento della residenza di persone fisiche: DM 4/5/1999 (black list) → **include gli Emirati Arabi Uniti**
 - ✓ CFC rule e dividendi da paradisi fiscali: DM 21/11/2001 (black list) → **include gli Emirati Arabi Uniti** con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
 - ✓ costi da operazioni intercorse con paradisi fiscali: DM 23/1/2002 (black list) → **include gli Emirati Arabi Uniti**
- La riforma delle white list è rimasta inattuata (Legge Finanziaria 2008):
 - ✓ art. 168-bis del TUIR: paesi virtuosi che consentono un adeguato scambio di informazioni e con livello di tassazione non sensibilmente inferiore all'Italia

Novità della Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 678/680, L. 190/2014).

- Revisione del DM 23/1/2002 (costi da operazioni intercorse con paradisi fiscali) → esclusione dal regime gli Stati che, pur caratterizzati da una tassazione sensibilmente inferiore, garantiscono un adeguato scambio di informazioni:
 - ✓ si presume la **fuoriuscita degli Emirati Arabi Uniti dalla black list**, insieme a Singapore, Mauritius, Ecuador, Filippine
 - ✓ la decorrenza della novità non è specificata, si attende il DM attuativo
- revisione del DM 21/11/2001 (CFC rule) → presupposto per l'attivazione del regime il livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia:
 - ✓ si presume l'esclusione dall'attuale black list di Stati aventi livello di tassazione congruo e viceversa l'inclusione di Stati che, pur avendo un livello generale di tassazione congruo, accordano regimi fiscali speciali privilegiati, da inserire in una nuova lista (non tassativa)
 - ✓ la novità decorre dal 2015; si attende provvedimento AdE
 - ✓ tax rate effettivo o nominale? Solo IRES o anche IRAP?
 - ✓ black list a confini variabili?

La stabile organizzazione.

- Entità dotata di soggettività fiscale ma non di autonoma soggettività giuridica; tramite di essa la casa madre effettua business e quindi è possibile identificare un reddito attribuibile alla SO, imponibile sia nello Stato della fonte (dove il reddito è prodotto) sia nello Stato della residenza (worldwide income taxation)
- ripartizione della potestà impositiva concorrente e eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione → Modello OCSE e convenzioni bilaterali
 - ✓ metodo dell'esenzione del reddito oppure metodo del credito d'imposta
 - ✓ modalità di determinazione del reddito della SO: separate entity approach, at arm's length
- definizione: sede fissa d'affari per mezzo della quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività
 - ✓ presenza di una SO → attrazione ad imposizione dei redditi d'impresa nello Stato della fonte del soggetto estero non residente
 - ✓ assenza di una SO → principio del trattamento isolato dei redditi
- SO materiale / SO personale: la nozione impiegata ai fini delle imposte sul reddito non coincide esattamente con quella utilizzata ai fini dell'IVA

Individuazione della sussistenza di una stabile organizzazione materiale.

- Caratteristiche distintive di una SO materiale:
 - ✓ place of business test (presenza di una sede d'affari)
 - ✓ location & right of use test (fissità spaziale)
 - ✓ permanence test (fissità temporale)
 - ✓ business connection test (strumentalità della sede)
 - ✓ activity business test (esercizio di un'attività di impresa)
- positive list: sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera, pozzo di petrolio o di gas, cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, cantiere di costruzione o di montaggio di durata superiore a un certo numero di mesi (9 mesi nella Convenzione Italia – Emirati Arabi Uniti, cfr. art. 5)
- negative list: installazione ai soli fini di deposito, esposizione o consegna di beni/merci dell'impresa; beni/merci dell'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni/merci, di raccogliere informazioni o di svolgere qualsiasi altra attività a carattere preparatorio o ausiliario (escluse la produzione, commercializzazione, vendita, attività pre e post vendita)

Altre casistiche: la stabile organizzazione personale, l'e-commerce.

- SO personale: una persona fisica o giuridica che agisce in uno Stato estero per conto di un'impresa non residente, diversa da un agente indipendente, è considerata SO se dispone di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa
- agente indipendente: non configura una SO personale, purché sia indipendente dal punto di vista economico e giuridico rispetto all'impresa non residente e l'agente operi a favore dell'impresa nell'ambito della propria attività ordinaria, ossia svolgendo l'attività tipica degli altri agenti operanti nello stesso settore e non attività che dovrebbero ricadere nella sfera operativa dell'impresa
- società controllata o controllante: non costituisce, di per sé, una SO dell'impresa non residente, rappresentando infatti un'entità legale distinta; tuttavia, può costituire SO ad es. se si configura come agente dipendente o metta a disposizione locali utilizzati da quest'ultima per la propria attività
- e-commerce: web site (non costituisce SO considerando il carattere immateriale); server (può costituire SO se presenti requisiti della SO materiale); provider (può costituire SO se gestisce il server e/o è agente dipendente dell'impresa)

SO estera di impresa residente: adempimenti fiscali e contabili.

- La norma italiana dispone unicamente che l'impresa residente deve rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestione che interessano le SO, determinando separatamente i relativi risultati di esercizio (art. 14 del DPR 600/1973)
- le procedure e metodi contabili sono identificati dalla prassi operativa:
 - ✓ contabilità accentrata presso la casa madre: la contabilità è tenuta tramite libri e registri sezionali ovvero appositi schede di mastro e relativi sottoconti intestati alla SO estera; le operazioni in valuta estera sono convertite al tasso di cambio a pronti alla data di effettuazione; in alternativa, è ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria e, conseguentemente, la conversione avverrebbe una sola volta a fine esercizio in sede di redazione del bilancio (OIC 26, par. 39 e ss.)
 - ✓ contabilità decentrata presso la SO: periodicamente (almeno una volta all'anno) i relativi saldi di conto sono direttamente recepiti nella contabilità della casa madre, senza necessità di riportare le singole operazioni, e consolidati per la redazione del bilancio; è opportuno attribuire data certa alla contabilità decentrata allo scopo di acquisire valore probatorio in Italia

SO estera di impresa residente: adempimenti fiscali e contabili.

- il reddito e la perdita della SO confluiscono nella dichiarazione dei redditi dell'impresa residente, unitamente agli altri redditi d'impresa di quest'ultima, con eventuale detrazione del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
- la contabilità della SO deve rispettare i requisiti formali richiesti per la compliance della normativa italiana e estera → duplicazione della contabilità, problemi nella gestione della lingua, valuta estera, trasmissione delle informazioni
- i rapporti tra impresa residente e SO estera non sono contrattualizzabili (trattandosi del medesimo soggetto giuridico), ma nella prassi può essere opportuno formalizzare accordi per la determinazione del valore delle transazioni
- la SO può integrare i requisiti di una sede secondaria o di unità locale all'estero stabiliti dalla normativa civilistica (cfr. gli artt. 2197, 2299, 2328, 2365 e 2436 del c.c.), da pubblicizzare nel registro delle imprese
- può risultare dovuta la comunicazione dell'apertura della SO all'estero tramite modello variazione dati IVA, anche al fine di vincere le presunzioni di acquisto e cessione di cui al DPR 441/1997

CFC rule per le controllate residenti in paradisi fiscali.

- I redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato (CFC), anche in assenza di effettiva distribuzione, sono attribuiti per trasparenza in capo al soggetto IRPEF o IRES residente nel territorio dello Stato che ne detiene il controllo e assoggettati a imposizione in Italia
- l'ambito soggettivo è estremamente ampio:
 - ✓ soggetti esteri partecipati → tutti i soggetti giuridicamente riconosciuti (impresa, società o altro ente), residenti o localizzati in paradisi fiscali (DM 23/1/2002); se il soggetto estero partecipato opera nel paradiso fiscale tramite una SO, la CFC rule si applica in relazione ai redditi della SO
 - ✓ soggetti residenti controllanti → persone fisiche imprenditori e non, società di persone e di capitali, enti pubblici e privati commerciali e non commerciali
- definizione di controllo: controllo di diritto, di fatto, contrattuale (art. 2359 c.c.), controllo diretto o indiretto, per interposta persona o trust
- si applicano il DM 21/11/2001 (black list) e il DM 429/2001 (regolamento attuativo)

Determinazione del reddito della CFC.

- Si applica la disciplina del reddito d'impresa del TUIR, esclusa la rateazione delle plusvalenze ex art. 86; le perdite fiscali della CFC sono compensabili solo con gli utili relativi alla CFC che le ha generate
- vi sono limiti al riconoscimento fiscale dei valori di bilancio della CFC
- il reddito della CFC è imputato al controllante residente in proporzione alla partecipazione detenuta nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della CFC medesima, previa conversione in Euro
- in caso di catene partecipative il reddito della CFC deve essere imputato al primo soggetto residente che si incontra ripercorrendo all'indietro la catena; si considera l'effetto demoltiplicativo della catena nel caso in cui siano presenti soggetti intermedi non residenti
- il reddito della CFC è assoggettato a imposizione in Italia separatamente da ogni controllante applicando la propria aliquota media di imposizione sul reddito complessivo netto (minimo 27%); sono ammesse in detrazione le imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dalla CFC nei limiti dell'art. 165 del TUIR
- sussistono particolari interazioni con il regime del consolidato nazionale IRES

Dividendi distribuiti dalla CFC. Costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Adempimenti formali

- Gli utili distribuiti dalla CFC non concorrono alla formazione del reddito complessivo del controllante residente per la quota corrispondente ai redditi assoggettati a imposizione in Italia per trasparenza, anche in esercizi precedenti, mentre l'eventuale eccedenza è imponibile in Italia in misura piena
- il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella CFC
 - ✓ è aumentato dei redditi imputati al soggetto controllante residente
 - ✓ è diminuito, fino a concorrenza di tali redditi, degli utili distribuiti
- per quanto attiene gli adempimenti formali il controllante residente:
 - ✓ non deve tenere apposite scritture contabili in Italia e può fare riferimento a quelle tenute dalla CFC secondo la normativa estera
 - ✓ deve indicare il reddito della CFC nella propria dichiarazione dei redditi e il bilancio della CFC ne costituisce parte integrante
 - ✓ è soggetto a richieste e verifiche dell'A.F. che può richiedere idonea documentazione dei costi di acquisizione dei beni relativi all'attività esercitata e delle componenti reddituali rilevanti

Disapplicazione della CFC Rule.

- La CFC rule è disapplicata se il controllante residente, tramite apposito interpello preventivo, fornisce la prova che:
 - ✓ prima esimente: la CFC svolge principalmente un'effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello stato di insediamento, mediante un'idonea struttura organizzativa in loco, che comporti radicamento nel territorio ospitante → legame economico e sociale, collegamento significativo al mercato di sbocco o approvvigionamento; l'esimente ha efficacia anche in relazione alla deducibilità dei costi da operazioni intercorse con paradisi fiscali
 - ✓ seconda esimente: dalle partecipazioni nella CFC non consegue l'effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali in misura non inferiore al 75% (ad es. la partecipata ha sede legale in un paradiso fiscale oppure opera tramite una SO in un paradiso fiscale ma è fiscalmente residente e tassata in altro stato non paradisiaco) → rilevano la congruità del carico fiscale complessivo sui redditi prodotti dalla CFC la sistematica distribuzione di dividendi imponibili in Italia; l'esimente ha efficacia anche in relazione all'imposizione di dividendi e plusvalenze da cessione di partecipazioni in paradisi fiscali

CFC rule per le collegate residenti in paradisi fiscali.

- La CFC rule è estesa anche alle partecipate collegate relativamente alle quali il soggetto residente detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20% degli utili (10% per le società quotate in borsa); si verifica un collegamento rilevante anche in caso di controllo congiunto (joint venture al 50%)
- in linea generale la CFC rule per controllate prevale sulla CFC rule per collegate, ma i due regimi possono trovare applicazione congiunta (ad es. società residente in paradiso fiscale partecipata all'80% e al 20% da due distinte società residenti)
- il reddito della CFC collegata assoggettato a imposizione in Italia pro quota è pari al maggiore fra l'utile risultante dal bilancio, redatto anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, e un reddito determinato induttivamente sulla base di coefficienti di rendimento riferiti ad alcuni componenti dell'attivo patrimoniale; l'utile di bilancio e i valori dell'attivo devono essere attestati da un revisore legale dei conti
- si applicano dove compatibili regole simili alla CFC rule per controllate (cfr. DM 268/2006 contenente il regolamento attuativo)

Interazione tra CFC rule e imposizione dei dividendi.

- I dividendi provenienti da partecipate CFC sono imponibili, sempre per cassa:
 - ✓ in caso di dimostrazione della prima esimente, nella misura del 100%; in tale situazione il reddito della CFC non è assoggettato a imposizione per trasparenza in Italia ma in caso di distribuzione i dividendi sono tassati in Italia al 100%
 - ✓ in caso di dimostrazione della seconda esimente, in misura parziale (come ordinariamente previsto per i dividendi provenienti da paesi diversi da paradisi fiscali); in tale situazione il reddito della CFC non è assoggettato a imposizione per trasparenza in Italia
 - ✓ in assenza di interpello o interpello negativo, nella misura del 100%, per la quota eccedente rispetto ai redditi della CFC assoggettati a imposizione per trasparenza in capo al controllante residente
- I dividendi provenienti da partecipate non CFC (c.d. partecipazioni minoritarie) seguono in linea generale il medesimo schema di cui sopra, ovviamente senza applicazione della *CFC rule*; nel caso di assenza di interpello o interpello negativo, tali dividendi sono imponibili per cassa nella misura del 100%

Dividendi provenienti da paradisi fiscali tramite società conduit.

- I dividendi provenienti da soggetti residenti in paradisi fiscali (cfr. DM 21/11/2001) sono imponibili per cassa in Italia nella misura del 100% e non nella misura ridotta ordinariamente prevista in base alla natura del soggetto percettore
- vale il criterio della provenienza dei dividendi, e quindi l'imposizione integrale si applica anche in caso di catene partecipative in cui siano presenti subholding intermedie residenti in paesi diversi da paradisi fiscali, qualificabili come mere società conduit (società interposte al fine di beneficiare di regimi fiscali favorevoli la cui attività consiste nella mera gestione di partecipazioni)
- l'imposizione integrale si applica anche nel caso di dividendi distribuiti da società conduit "figlie" ai sensi della c.d. direttiva "madre-figlia"
- la società conduit deve fornire al socio residente la documentazione utile per dimostrare la provenienza degli utili, in mancanza del quale si presumono distribuiti, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza da paradisi fiscali imponibili in misura piena

Dividendi e convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – cenni.

- Il modello OCSE attribuisce potestà impositiva concorrente ad entrambi gli Stati contraenti relativamente ai dividendi transnazionali; in sostanza, non solo lo Stato della residenza del percipiente può applicare l'imposizione interna sul dividendo, ma anche lo Stato della fonte può applicare un'imposizione, seppur limitata, e ulteriormente ridotta in caso di dividendi infragruppo
- il modello OCSE non stabilisce le modalità impositive nello Stato della fonte, che, in base alla propria normativa interna, applica direttamente le ritenute convenzionali ovvero applica le ritenute domestiche, con rimborso dell'eventuale imposta eccedente
- la convenzione Italia – Emirati Arabi Uniti stabilisce una ritenuta massima sull'ammontare lordo dei dividendi (cfr. art. 10, par. 1) :
 - ✓ del 5% se l'effettivo beneficiario possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 25 % del capitale della società che paga i dividendi
 - ✓ dell 15 % in tutti gli altri casi
- ad oggi negli Emirati Arabi Uniti non risultano withholding tax sui dividendi interni e neppure outbound

Residenza delle persone giuridiche.

- Ai fini delle imposte dirette, si considerano fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d'imposta, hanno nel territorio dello Stato, in alternativa: la sede legale; la sede dell'amministrazione; l'oggetto principale dell'attività
- se uno dei tre predetti elementi è localizzato nel territorio dello Stato, è irrilevante la circostanza che la società sia costituita all'estero, con conseguente attrazione a imposizione in Italia di tutto il reddito della società e assoggettamento agli adempimenti previsti dalla normativa fiscale italiana
- non è prevista una prevalenza gerarchica tra i criteri alternativi, con la conseguente possibilità che un soggetto sia considerato fiscalmente residente in più Stati; i conflitti di residenza tra diversi Stati sono risolti facendo riferimento alle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni
- il criterio convenzionale discriminante è il *place of effective management*, ossia il luogo dove si svolge la preminente attività amministrativa e direttiva dell'impresa, spesso individuato con la sede dove gli amministratori si incontrano stabilmente per definire le linee strategiche del business, dove il processo decisionale si forma effettivamente oppure dove sono concretamente compiuti i principali atti di gestione societaria

Costi da operazioni intercorse con paradisi fiscali.

- Sono indeducibili, per presunzione legale relativa, le spese derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese localizzate in paradisi fiscali (DM 23/1/2002), nonché i servizi resi da professionisti ivi domiciliati
- l'ambito soggettivo è estremamente ampio:
 - ✓ imprese residenti → tutte le società di capitali e di persone, le imprese individuali e le SO residenti di società estere
 - ✓ imprese localizzate in paradisi fiscali → come sopra; rilevano le SO localizzate in paradisi fiscali di imprese non residenti in paradisi fiscali
 - ✓ gruppi di società → l'indeducibilità dei costi interessa principalmente operazioni intercorse tra parti contrattuali terze; nei casi di rapporti di controllo si applica in via prioritaria la CFC rule; la presunzione di indeducibilità si applica ai costi sostenuti dalla controllata CFC e dalla SO tassate per trasparenza in Italia, limitatamente alle operazioni con parti terze paradisiache
- anche l'ambito oggettivo è ampio, includendo qualunque componente negativo di reddito: costi per materie prime, servizi, godimento di beni di terzi, ammortamenti, svalutazioni, perdite su crediti, minusvalenze, interessi, etc.

Superamento della presunzione legale. Adempimenti formali.

- La presunzione può essere superata fornendo la prova, in via alternativa, che:
 - ✓ prima esimente: l'impresa estera svolge prevalentemente un'attività commerciale effettiva mediante un'idonea struttura in loco
 - ✓ seconda esimente: le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione → va chiarita la logica di convenienza economica sottesa al rapporto commerciale con il fornitore black list e va dimostrato che le transazioni sono realmente avvenute
- la prova può essere fornita:
 - ✓ preventivamente, presentando interpello (cfr. art. 21 della L. 413/1991)
 - ✓ nel corso della procedura di accertamento, in risposta all'apposito avviso, entro 90 giorni dalla richiesta, in contraddittorio con l'A.F., che dovrà fornire adeguata motivazione se ritiene che la prova non sia stata fornita
- sussiste un obbligo di separata indicazione dei costi in dichiarazione dei redditi, a pena di specifiche pesanti sanzioni (10% dei componenti negativi non indicati, da € 258 a € 50.000); in presenza delle esimenti, l'inadempimento dell'obbligo dichiarativo non inficia la deducibilità dei costi.

Impatto della clausola di non discriminazione.

- Nella gerarchia delle fonti del diritto le Convenzioni contro le doppie imposizioni assumono carattere di norma speciale e prevalgono sulla normativa interna a prescindere dalla successione delle norme nel tempo
- il Modello OCSE di Convenzione prevede una clausola di non discriminazione (cfr. art. 24) che, a parità di condizioni, accorda parità di trattamento ai residenti dello Stato estero rispetto ai contribuenti nazionali
- la presunzione di indeducibilità qui in esame impone oneri documentali più gravosi in relazione ai costi da transazioni con l'estero rispetto a quelle nazionali, e per tale ragione presenta profili di incompatibilità con la clausola di non discriminazione (cfr. CTP Milano sent. 294/2012 e 11619/2014)
- se nella Convenzione di riferimento fosse presente tale clausola, la presunzione di indeducibilità potrebbe non si applicherebbe grazie alla prevalenza della Convenzione sulla norma interna, a condizione che non sia prevista una specifica deroga concordata tra gli Stati sottoscrittori (c.d. clausola di salvaguardia) → **nella Convenzione Italia – Emirati Arabi Uniti è presente tale deroga, che fa salve le norme interne aventi finalità antielusiva o antievasione (cfr. art. 24, co. 5)**

Transfer pricing – cenni.

- I componenti di reddito (costi e ricavi), che derivano da operazioni con società consociate non residenti in Italia, ai fini del reddito d'impresa e dell'IRAP in capo all'impresa residente sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati, se ne deriva un aumento del reddito imponibile
- in caso di diminuzione del reddito, si ricorre al valore normale solo in esecuzione di accordi conclusi con le competenti autorità degli Stati esteri (procedure amichevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni o dalla "Convezione arbitrale" in sede europea)
- l'ambito soggettivo è estremamente ampio:
 - ✓ società non residente → tutti gli organismi societari giuridicamente riconosciuti nello Stato estero anche se privi di pluri-soggettività; sono incluse le SO non residenti di società non residenti mentre si dubita delle SO residenti di società non residenti
 - ✓ impresa residente → persone fisiche imprenditori e non, società di persone e di capitali, altri soggetti che esercitano attività d'impresa; sono incluse le SO residenti di società non residenti, si discute delle SO non residenti per le operazioni effettuate con la casa madre residente

Transfer pricing – cenni.

- Il transfer pricing si applica con riguardo alle transazioni commerciali poste in essere tra imprese residenti e società non residenti che direttamente o indirettamente:
 - ✓ controllano l'impresa italiana
 - ✓ sono controllate dall'impresa italiana
 - ✓ sono controllate dalla stessa controllante dell'impresa italiana
- la nozione di controllo adottata è più ampia dell'art. 2359 c.c. poiché comprende ogni ipotesi di influenza di carattere economico attuabile da un'impresa sulle decisioni imprenditoriali dell'altra, che possa comportare un'alterazione dei prezzi nelle transazioni commerciali (parti correlate, dipendenza economica o finanziaria, cartelli e consorzi, etc.)
- il prezzo pattuito nelle transazioni commerciali interessate dal transfer pricing deve essere determinato in base al valore normale dei beni o servizi trasferiti
→ si applica il principio del prezzo di libera concorrenza OCSE, con i relativi criteri di determinazione

Schemi comparativi di sintesi tra SO e controllata estera.

Parametri di confronto	Stabile organizzazione	Controllata
Soggettività giuridica	No	Sì
Soggettività fiscale	Sì	Sì
Capitale minimo	Non previsto	Legislazione locale
Governance	Semplificata	Legislazione locale
Assetto societario	Non previsto	Legislazione locale attenzione all'ammissibilità di soci non residenti
Separazione patrimoniale	No	Sì, salvo garanzie infragruppo
Controllo sulle operazioni	Maggiore	Minore
Complessità amministrativa	In capo alla casa madre e alla SO	In capo alla controllata

Schemi comparativi di sintesi tra SO e controllata estera.

Parametri di confronto	Stabile organizzazione	Controllata
Poste in valuta/rischio cambi	In capo alla casa madre	In capo alla controllata, salvo diverso accordo
Flussi finanziari	Semplificati	Finanziamenti/dividendi
Contrattualizzazione dei rapporti	No Opportuni accordi	Sì
Strategia	Penetrazione/start up Investimento di breve termine	Mercati maturi, maggiore radicamento e visibilità

Schemi comparativi di sintesi tra SO e controllata estera.

Parametri di confronto	Stabile organizzazione	Controllata
Conflitti di residenza fiscale	Non rileva	Possibile
Imposizione sui redditi	Nello Stato della fonte (no tax negli EAU) e nello Stato di residenza	Nello Stato di residenza (no tax negli EAU)
CFC rule – imposizione per trasparenza in capo alla casa madre	Non si applica	Si applica salvo interpello (gli EAU sono black list)
Recupero fiscale perdite in capo alla casa madre	Sì	Solo in compensazione di redditi della CFC
Presunzione indeducibilità costi da paradisi fiscali	Si applica ai rapporti tra la SO e terzi paradisiaci	Se CFC si applica ai rapporti con terzi paradisiaci

Schemi comparativi di sintesi tra SO e controllata estera.

Parametri di confronto	Stabile organizzazione	Controllata
Trasferimento degli utili	Diretto	Dividendi
Imposizione sui dividendi in capo alla casa madre	No	Se CFC in generale no Si applica se non CFC per interpello (1 ^a esimente)
Withholding tax su dividendi	Non si applica	Si applica ma rilevanza marginale (no tax negli EAU)
Transfer pricing	Si applica ma rilevanza marginale (no tax negli EAU)	Si applica Se CFC rilevanza marginale (no tax negli EAU) Se non CFC rilevanza piena

Grazie per l'attenzione

Dott. Pietro Freddo – Dottore commercialista e Revisore legale dei conti



CORTELLAZZO & SOATTO
Economia Diritto e Finanza di Impresa

Via Porciglia, 14 – Padova
Via Tuveri, 25 – Cagliari
www.cortellazzo-soatto.it